

ALLEGATO 1

Disciplinare tecnico

Modalita' tecniche di richiesta e invio telematico dei certificati di nascita e modalita' telematiche di richiesta dell'iscrizione anagrafica, attraverso l'ANPR

Introduzione

Il presente allegato definisce le modalita' operative per rendere disponibile al cittadino dell'Unione europea, attraverso l'ANPR, i servizi di:

richiesta e rilascio telematico di certificati di nascita attraverso l'ANPR, in favore del cittadino dell'Unione europea, nato in Italia, non piu' iscritto nell'ANPR alla data della richiesta, ma comunque registrato nell'anagrafe comunale al momento del subentro del comune in ANPR o successivamente;

presentazione, in via telematica, della richiesta di iscrizione anagrafica in conformita' alle previsioni di cui agli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

1. Accesso ai servizi e tipologia di dati trattati

1.1 La richiesta di accesso ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto da parte del cittadino dell'Unione europea, e' possibile dall'area riservata del sito web di ANPR, previa identificazione elettronica ai sensi del regolamento (UE) 2014/910 con livello di garanzia significativo.

L'identificazione elettronica mediante l'utilizzo di sistemi riconosciuti in ambito eIDAS conformemente al regolamento (UE) 2014/910 avviene attraverso il nodo italiano eIDAS integrato nel portale dell'ANPR secondo le indicazioni operative di cui all'avviso 01-2018 recante «Note per il dispiegamento del LOGIN EIDAS presso le pubbliche amministrazioni», pubblicate e aggiornate da AgID sul sito www.eid.gov.it/abilita-eidas

Utente	Attivita' richiesta	Tipologia di dati trattati	Finalita'
cittadino UE	Autenticazione nel sito web di ANPR tramite identita' elettronica con livello di garanzia significativo ai sensi del regolamento (UE) 2014/910 - Login eIDAS.	codice identificativo associato al mezzo di identificazione elettronica impiegato dall'utente ai fini di autenticazione (Unique Identifier); nome; cognome; data di nascita.	Gestione dell'autenticazione del cittadino UE ai fini dell'accesso ai servizi.

Tabella 1 - Modalita' di accesso

1.2 Per accedere ai servizi presenti nell'area riservata, oltre al completamento dell'identificazione elettronica del richiedente come descritto al punto n. 1.1, viene richiesto al cittadino di inserire il proprio codice fiscale.

Tale dato risulta obbligatorio per accedere al servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); per quanto riguarda il servizio di cui alla lettera b), l'inserimento del dato risulta discrezionale in base al possesso o meno dello stesso da parte del cittadino comunitario.

Vengono altresì richiesti il genere e il luogo di nascita (corrispondente alla nazione estera di nascita per i cittadini nati all'estero), ai fini della validazione dei dati, nonché un indirizzo di posta elettronica al fine di gestire le comunicazioni relative al procedimento.

Il servizio di validazione del codice fiscale, che verrà richiamato direttamente dall'ANPR in forza degli accordi preesistenti tra il Ministero dell'interno e Agenzia delle entrate, è il medesimo servizio esposto dalla suddetta Agenzia nei confronti delle altre amministrazioni per il tramite delle componenti nazionali del Single Digital Gateway.

Utente	Attivita' richiesta	Tipologia di dati trattati	Finalita'
cittadino UE	Il cittadino UE inserisce il proprio codice fiscale (ove disponibile), il genere e il luogo di nascita	nome; cognome; data di nascita; codice fiscale; genere; luogo/nazione di nascita.	Tramite il sopraccitato servizio dell'Agenzia delle entrate, in caso di inserimento del codice fiscale, sarà validata la corrispondenza tra i dati anagrafici e il codice fiscale del cittadino.
		indirizzo di posta elettronica	Comunicazioni inerenti l'esito del procedimento

Tabella 2 - Modalita' di validazione dei dati

1.3 Nei casi in cui il dato del codice fiscale sia nella disponibilità del cittadino che accede ai servizi dell'area riservata, quest'ultimo dovrà inserirlo al momento della presentazione delle richieste e verrà effettuato un controllo di corrispondenza tra il codice fiscale stesso e i suoi dati anagrafici. In caso di mancata corrispondenza tra i predetti dati, ovvero in presenza di dati non validati, all'utente è inibito l'accesso ai servizi di ANPR e verrà informato delle motivazioni che hanno

impedito l'accesso al servizio ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1463 della Commissione europea del 5 agosto 2022.

Per quanto riguarda il servizio di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), qualora il dichiarante non sia in possesso del codice fiscale al momento della presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica, sarà l'ufficiale d'anagrafe, ricevuta l'istanza attraverso l'ANPR ed esaminata con esito positivo, a richiederne l'assegnazione all'Agenzia delle entrate. In questo caso, vista la mancanza del dato in fase di presentazione della dichiarazione, non verrà effettuato nessuno dei controlli di cui al paragrafo precedente.

2. Servizi al cittadino dell'Unione europea

2.1 Servizio per la richiesta e il rilascio di certificati di nascita in via telematica

Il servizio consente al cittadino dell'Unione europea, nato in Italia e non più iscritto nell'ANPR alla data della richiesta, di richiedere il rilascio di un certificato di nascita, già registrato nella banca dati, esclusivamente per se' stesso.

Anteprima del certificato

Prima della formazione del certificato, il sistema ANPR visualizza un'anteprima che consente di verificare la correttezza dei dati. Nell'Anteprima non è riportato il contrassegno e in diagonale è apposta la dicitura: ANTEPRIMA.

Formazione ed emissione del certificato

A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, il sistema ANPR, previo pagamento del bollo ove richiesto o indicazione della relativa esenzione, produce il certificato in formato pdf che, conformemente al modello disponibile sul sito web di ANPR, riporta:

il logo del Ministero dell'interno e la dicitura: «Anagrafe nazionale della popolazione residente»;

il contrassegno;

il sigillo elettronico così come previsto dall'articolo 62, comma 3, del CAD.

In caso di mancata emissione del certificato verrà restituito un apposito codice di errore.

A scelta del cittadino, il certificato prodotto sarà disponibile nell'Area riservata del cittadino per il download, per il periodo di validità del certificato stesso e, laddove disponibili, sarà altresì inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino e/o reso disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD.

Al fine di garantire una migliore fruibilità del servizio, il certificato potrà a scelta del cittadino essere trasmesso, a titolo di cortesia, anche agli indirizzi e-mail dallo stesso indicati e validati in fase di richiesta di invio del certificato.

Al termine del periodo di validità del certificato, lo stesso sarà cancellato.

Contrassegno

Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CAD, al fine di consentire di verificare la conformità della copia analogica del certificato all'originale informatico, è apposto sulla predetta copia analogica un contrassegno che consente di visualizzare l'originale informatico munito di sigillo elettronico.

Verifica del certificato tramite contrassegno

Per i soggetti in possesso di una copia analogica, dotata di contrassegno, del certificato prodotto da ANPR, e' prevista una specifica funzione per verificare la corrispondenza con il certificato digitale tramite lettura del QR-code apposto sulla predetta copia, mediante:

a) smartphone

l'accesso alla pagina WEB e' effettuato automaticamente;

il cittadino deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;

con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

b) PC

il cittadino deve scannerizzare il QR-code ed effettuare l'upload dell'immagine;

il cittadino deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;

con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

L'applicazione di verifica legge il QR-code che contiene il link (URL) che permette di risalire, sul portale ANPR, all'esatta copia digitale del certificato, la quale potra' essere verificata con confronto visivo rispetto alla copia cartacea e' garantita dalla presenza del sigillo elettronico del Ministero dell'interno. L'accesso alla funzionalita' sopra descritta e' presente nell'area pubblica del sito web di ANPR.

2.2 Servizio di iscrizione anagrafica

Il servizio consente al cittadino dell'Unione europea di richiedere l'iscrizione anagrafica, per i componenti della propria costituenda famiglia anagrafica, compilando l'apposito modulo on-line reso disponibile dal sistema, producendo altresì la documentazione richiesta dalla normativa vigente.

I modelli di richiesta e l'elenco della documentazione necessaria a supporto della richiesta, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno, in apposita sezione dedicata.

Nel caso in cui il dichiarante non fosse in possesso della documentazione necessaria da allegare alla procedura di iscrizione anagrafica, si rinvia alla procedura propria del «Sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove» tra le autorità competenti in diversi Stati membri, di cui all'art. 14 del regolamento 2018/1724 e al relativo regolamento di esecuzione 2022/1463 (cd. once-only technical system) secondo le modalità definite con il regolamento concernente il funzionamento del Single Digital Gateway da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Nel caso in cui il dichiarante intenda costituire una famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223/1989, e la dichiarazione interessi riguardi anche componenti maggiorenni della costituenda famiglia anagrafica, il dichiarante dovrà allegare alla richiesta, oltre alla documentazione prevista dalla normativa vigente, l'apposito modulo di dichiarazione anagrafica sottoscritto vada tutti i componenti

interessati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del CAD ovvero ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del CAD e il relativo documento di identita' (nel caso in cui il modello non sia firmato digitalmente).

Nella formazione del documento, in caso di contestuale apposizione di una pluralita' di sottoscrizioni, di cui alcune autografe e altre digitali, le firme autografe dovranno precedere quelle digitali, altrimenti non sara' possibile procedere alla verifica di queste ultime, che pertanto si considereranno non apposte. Una volta completato l'inserimento e la verifica dei dati, il cittadino potra' procedere alla trasmissione della dichiarazione.

Il richiedente, accedendo al sito web di ANPR, prende visione ed eventualmente estrae copia analogica del corrispondente originale informatico relativo alla richiesta effettuata.

Una volta iscritti, il cittadino dell'Unione europea e gli eventuali componenti della propria famiglia anagrafica potranno accedere a tutti i servizi disponibili tramite portale ANPR.

Funzionalita' per il comune

Il comune potra' accedere all'elenco delle richieste presente in ANPR mediante web application o tramite web service.

Il comune riceverà una notifica di avvenuta presentazione della richiesta tramite l'apposito servizio di notifica e potra' visualizzare la lista delle richieste ricevute attraverso l'applicazione WEB di ANPR, ovvero per il tramite di appositi servizi applicativi (web services) di interoperabilita' messi a disposizione dalla piattaforma di ANPR, per la consultazione, la valutazione e l'aggiornamento dei dati.

Selezionando una richiesta dalla lista, l'ufficiale di anagrafe del comune potra' visualizzare tutti i dati, nonche' i documenti trasmessi dal cittadino tra i quali anche quelli recuperati tramite la procedura propria del «Sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove» tra le autorità competenti in diversi Stati membri, di cui all'art. 14 del regolamento 2018/1724 e al relativo regolamento di esecuzione 2022/1463 (cd. once-only technical system) secondo le modalita' definite con il regolamento concernente il funzionamento del Single Digital Gateway da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e procedere con la verifica e convalida degli stessi.

In caso di esito positivo delle verifiche, l'ufficiale di anagrafe potra' dare seguito alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati ai sensi di legge.

Sia le funzionalita' di verifica e convalida, a valle della consultazione dei dati e dei documenti presentati dal cittadino, sia la successiva comunicazione al cittadino stesso dell'esito della pratica, saranno messe a disposizione da ANPR attraverso le due distinte modalita' di comunicazione: l'applicazione WEB di ANPR da una parte e i servizi applicativi dedicati (web services) dall'altra. Il processo di espletamento e chiusura della pratica, sia su ANPR sia su gestionale locale, ove presente, sara' quindi istruibile tramite entrambe le modalita', consentendo cosi' la massima flessibilita', direttamente tramite le funzionalita' di ANPR o tramite applicativo locale, interfacciato via servizi applicativi (web services) con ANPR stessa.

3. Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza per l'erogazione dei servizi di cui al

presente decreto sono quelle previste dall'allegato C «Misure di sicurezza» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014 e successive integrazioni, secondo cui l'infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema ANPR garantisce:

- l'integrita' e la riservatezza dei dati;
- la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi;
- il tracciamento delle operazioni effettuate.

3.1 Integrita' e riservatezza dei dati

L'integrita' (la protezione dei dati e delle informazioni nei confronti delle modifiche del contenuto, accidentali oppure effettuate volontariamente da una terza parte) e il non ripudio (condizione secondo la quale non si puo' negare la paternita' e la validita' del dato) sono garantiti dall'apposizione di firma ai messaggi scambiati nell'interazione tra comune ed ANPR.

Nel caso di servizi fruiti tramite un'applicazione web, il non ripudio e' garantito, oltre che dalla non modificabilita' dei log di tracciamento, anche dall'identificazione certa dell'utente da parte del sistema informatico, mediante un meccanismo di autenticazione forte (metodo di autenticazione basato sull'utilizzo di piu' di un fattore di autenticazione) per l'accesso al servizio erogato dalla pubblica amministrazione (Ministero dell'interno).

3.2 Sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilita', si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure:

a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema, hardening delle macchine;

b) adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion Prevention System) che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante;

c) esecuzione di WAPT (Web Application Penetration Test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilita' sul codice sorgente;

d) adozione del captcha sull'applicazione web e di sistemi di rate-limit sui web services che limitano il numero di transazioni nell'unita' di tempo, al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio;

e) sono previsti sistemi di backup e disaster recovery per i log di accesso applicativo. Tali sistemi sono previsti anche per i dati, in quanto la perdita delle informazioni registrate pregiudica l'utilizzo e l'efficienza dei servizi, e non permette di raggiungere le finalita' stesse dei servizi.

3.3 Tracciamento delle operazioni effettuate

Il sistema registra gli accessi alle applicazioni e l'esito dell'operazione.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi alla richiesta del servizio e all'esito dell'operazione:

codice identificativo associato al mezzo di identificazione elettronica impiegato dal soggetto ai fini di autenticazione (Unique Identifier);

codice fiscale del cittadino;
data-ora-minuti-secondi-millisecondi della richiesta;
operazione richiesta;
esito della richiesta;
identificativo della richiesta;
modalita' di autenticazione.

I log degli accessi cosi' descritti sono conservati fino a un anno on-line e storicizzati per dieci anni.

E' previsto un sistema di log analysis per l'analisi periodica delle informazioni registrate degli accessi applicativi, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (alert), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti.

I file di log registrano le informazioni riguardanti le operazioni, per la verifica della correttezza e legittimita' del trattamento dei dati. I file di log presentano le caratteristiche di integrita' e inalterabilita', e sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio.

Sulla base di quanto monitorato dal sistema di log analysis, vengono generati periodicamente dei report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.).